



Ministero della Salute

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421” e successive modificazioni;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante “Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”;

VISTO il D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 196, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”;

PRESO ATTO del decreto del Ministro della salute 3 gennaio 2024, concernente la disciplina transitoria dell’assetto organizzativo del Ministero della salute previsto dal predetto D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 196;

VISTO il decreto 21 novembre 2024 recante “Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2022, n. 263, con il quale l’On. Marcello Gemmato è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante «Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato On. Marcello Gemmato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2023, n. 59, con il quale, all’articolo 1, comma 1, lettera a), è stata conferita la delega alla trattazione e alla firma degli atti in materia di sanità animale;

VISTA la direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191 recante l’attuazione della predetta direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;

VISTO il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e, in particolare, l'Allegato III, sezione IX, concernente il latte crudo e prodotti lattiero-caseari trasformati;

VISTO l'Allegato III, sezione IX, capitolo IV del predetto regolamento n. 853/2004 che, al punto 1, lettera b) prevede tra i requisiti dell'etichettatura «“per i prodotti fabbricati con latte crudo, il cui procedimento di fabbricazione non richieda alcun trattamento termico o altre forme di trattamento fisico o chimico, la dicitura “fabbricato con latte crudo”» e al punto 2, dispone che: «I requisiti di cui al punto 1 si applicano ai prodotti destinati al commercio al dettaglio. Il termine "etichettatura" comprende qualsiasi imballaggio, documento, foglietto, etichetta, anello o fascetta che accompagni tali prodotti o che ad essi si riferisca»;

CONSIDERATO che il comma 8 dell'articolo 10 del citato regolamento (CE) n. 853/2004 consente ad uno Stato membro, di sua iniziativa e fatte salve le disposizioni generali del trattato, di mantenere o stabilire misure nazionali intese a vietare o limitare l'immissione sul mercato nel suo territorio di latte crudo o crema cruda destinati all'alimentazione umana diretta;

VISTA l'intesa in materia di vendita di latte crudo destinato all'alimentazione umana sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 gennaio 2007 (Rep. atti n. 5/CSR);

VISTO il decreto del Ministero della salute 12 dicembre 2012, concernente informazioni obbligatorie e misure a tutela del consumatore di latte crudo o crema cruda, in attuazione dell'articolo 8, commi 6 e 9, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che obbliga l'operatore del settore alimentare che immette sul mercato latte crudo o crema cruda destinati all'alimentazione umana diretta di riportare sulla confezione del prodotto o in etichetta la dicitura: «prodotto da consumarsi previa bollitura»;

VISTA l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 agosto 2020, (Rep. Atti n. 127/CSR) recante “Piano nazionale della prevenzione 2020-2025”, con particolare riguardo all'obiettivo di sanità pubblica relativo al rafforzamento e miglioramento delle attività di sorveglianza finalizzate non solo a quantificare il carico delle malattie infettive, ma anche al riconoscimento dei determinanti e dei rischi e alla valutazione dell'impatto degli interventi di prevenzione;

VISTO il D.P.C.M. 3 marzo 2017 recante “Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie”;

VISTO il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2022 concernente la revisione del sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL) che ha introdotto l'obbligo di notifica dei casi di Sindrome Emolitica-Uremica (SEU) nel sistema PREMAL, nell'ambito delle malattie associate a infezione intestinale da STEC/VTEC;

CONSIDERATO che la Sindrome Emolitico Uremica (SEU) rappresenta la più grave complicanza di un'infezione intestinale batterica, sostenuta da ceppi di Escherichia coli (STEC) produttori di una potente tossina detta Shiga-tossina (Stx) o vero-citotossina (VT) e la causa più importante di insufficienza renale acuta nell'età pediatrica, in particolare nei primi anni di vita;

CONSIDERATO che l'infezione si trasmette principalmente per via alimentare (carne cruda o poco cotta, soprattutto di origine bovina, latte crudo non pastorizzato e formaggi prodotti con latte crudo e poco stagionati, vegetali e frutta crudi non lavati), ma può anche essere contratta a seguito di un contatto stretto con ruminanti infetti o con un ambiente contaminato o per trasmissione interumana attraverso la via oro-fecale;

VISTI i dati raccolti attraverso il Registro Italiano della Sindrome Emolitico Uremica (SEU), flusso di sorveglianza non cogente, istituito su iniziativa della Società Italiana di Nefrologia Pediatrica (SiNePe) e attualmente coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) che raccoglie in modo continuo e sistematico le segnalazioni di casi di SEU attraverso la rete dei centri di nefrologia pediatrica;

CONSIDERATO che in Italia, secondo i dati raccolti dal Registro Italiano della Sindrome Emolitico Uremica la SEU colpisce in modo particolare la popolazione pediatrica nei primissimi anni di vita (in particolare bambini di età inferiore ai 5 anni) e che l'età mediana dei pazienti all'esordio clinico della malattia per i casi riscontrati negli ultimi 12 mesi (1° luglio 2023 - 30 giugno 2024) e nei 10 anni precedenti era, rispettivamente, di 36,9 mesi e 32,0 mesi (<https://www.epicentro.iss.it/seu/epidemiologia-italia>);

CONSIDERATA pertanto la necessità di valutare se le attuali misure di prevenzione delle infezioni da ceppi di Escherichia coli produttori di STEC (shigatoxin-producing Escherichia coli), in particolare, dei casi di Sindrome Emolitico Uremica derivanti dal consumo di prodotti lattiero caseari ottenuti con latte crudo, siano sufficientemente appropriate a mitigare il rischio da tale tossinfezione;

RITENUTO OPPORTUNO istituire un gruppo di lavoro finalizzato ad adeguare le misure attualmente in essere, utili a temperare la protezione della salute pubblica e la tutela delle produzioni alimentari;

VISTE le designazioni pervenute da parte degli Enti e delle Organizzazioni coinvolte;

DECRETA:

Art. 1

(Composizione)

1. È istituito, presso la Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare del Ministero della salute, per le finalità citate nelle premesse, il Tavolo di lavoro, di seguito Tavolo, per la mitigazione del rischio correlato ai ceppi di Escherichia coli produttori di STEC.

2. Il Tavolo, di cui al comma 1, è costituito dai componenti di seguito riportati:

a) dott. Ugo Della Marta, Direttore generale della Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare in qualità di Coordinatore;

b) dott. Pietro Noè, direttore dell'ex Ufficio 2 della Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare;

- c) dott.ssa Eleonora Chelli, dirigente veterinario dell'ex Ufficio 8 della Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare;
- d) dott.ssa Sobha Pilati, dirigente medico dell'ex Ufficio 5 della Direzione Generale della Prevenzione;
- e) dott.ssa Stefania Reitano, funzionario tecnico della DISR del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- f) dott. Stefano Morabito, dirigente di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità;
- g) dott.ssa Gaia Scavia, primo ricercatore dell'Istituto Superiore di Sanità;
- h) dott. Andrea Cereser, dirigente veterinario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
- i) dott.ssa Nadia Losio, dirigente biologo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna;
- l) dott. Mario Giordano dirigente medico responsabile UOSD Nefrologia e dialisi pediatrica, Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziata Policlinico, Bari;
- m) dott. Massimo Forino, rappresentante dell'Associazione Italiana Lattiero Casearia (Assolatte);
- n) dott. Silvio Borrello, rappresentante dell'Associazione Italiana Lattiero Casearia (Assolatte);
- o) dott.ssa Angela Garofalo, rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori (CIA);
- p) dott. Gianluca Pierangelini, rappresentante di Confcooperative FedagriPesca;
- q) dott. Ermanno Coppola, rappresentante della Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti (Coldiretti);
- r) dott. Daniele Mezzogori, rappresentante della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura).

Le funzioni di Segreteria del Tavolo sono assicurate dalla Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare.

Art. 2

(Funzionamento e durata)

1. Il Tavolo si riunisce periodicamente su convocazione del Coordinatore, privilegiando la modalità in videoconferenza.
2. Alle riunioni del Tavolo possono partecipare, su invito del Coordinatore, soggetti con specifica esperienza per eventuali approfondimenti da svolgere in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno nonché rappresentanti di Enti e istituzioni competenti in materia.
3. Il Tavolo ha durata di tre mesi a decorrere dalla data di istituzione del medesimo.

Art. 3

(Oneri)

1. Per il funzionamento del Tavolo non sono previsti oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. La partecipazione da parte dei componenti, e degli eventuali sostituti ed esperti, non prevede la corresponsione di compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
3. Gli eventuali rimborsi spese di missione sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza.

Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero della Salute

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

On. Marcello Gemmato

Firmato digitalmente da

Marcello Gemmato

CN = Marcello Gemmato
C = IT
Data e ora della firma:
22/01/2025 12:36:14